

INDICAZIONI SUL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ETS CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VOCE “ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE”

Con il presente documento si intende fornire un supporto ai gestori degli impianti (industriali, ma non solo) potenzialmente ricompresi nella voce “Altri impianti di combustione” della Decisione di Assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008 – 2012, approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 2008 e pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008.

La direttiva 2003/87/CE (cosiddetta “*direttiva emission trading*” o “ETS”, *emission trading scheme*) ha istituito un Sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, cui sono obbligate ad aderire tutti gli impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva medesima.

In Italia l'applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 – che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/87/CE - agli impianti catalogati come “Altri impianti di combustione” ha incontrato nel tempo difficoltà, legate essenzialmente al fatto che tali impianti rientrano nel campo di applicazione della direttiva non per l'appartenenza ad uno specifico settore produttivo (es. acciaio, vetro, ecc.) bensì per il fatto che dispongono di uno o più generatori di energia (caldaia, bruciatori, ecc.) di potenza termica superiore a 20 MW.

L'allegato I del decreto legislativo 216/2006 assoggetta al campo di applicazione della direttiva una serie di settori industriali, quali acciaio, cemento, ecc., ma anche gli “*Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW*”, indipendentemente dal settore produttivo in cui tali impianti sono eserciti. Fra gli oltre 1000 impianti attualmente ricadenti nel campo di applicazione della direttiva ETS troviamo così impianti collocati in settori non direttamente elencati nell'allegato I del decreto legislativo, quali il settore alimentare (oltre 70 impianti), o il farmaceutico (circa 9 impianti), ma anche settori non industriali, quali il settore sanitario (oltre 25 ospedali), o quello commerciale (oltre 7 centri commerciali).

D'altra parte la nuova direttiva ETS (2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE) prevede, all'articolo 11, che **entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri devono inviare alla Commissione europea “l'elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva”**. Nell'elenco dovrebbero essere ricompresi tutti gli impianti che hanno ottenuto dallo Stato membro un'autorizzazione alle emissioni di gas serra prima del 30 giugno 2011.

La nuova dimensione europea in cui andrà collocarsi l'elenco degli impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione, ha come naturale conseguenza che eventuali anomalie o difformità fra gli Stati membri nel campo di applicazione saranno più facilmente rilevabili.

In vista quindi dell'invio dell'elenco alla Commissione Europea, appare opportuno condurre un attento esame del campo di applicazione della direttiva a livello nazionale, indirizzata soprattutto agli impianti catalogabili sotto la voce “Altri impianti di combustione”, al fine di chiarire ed omogeneizzare detto campo di applicazione, nonché di sanare eventuali situazioni anomale che potrebbero essersi nel frattempo verificate.

Nel seguito si forniscono alcune indicazioni sui principali passaggi necessari per verificare se un determinato impianto è da considerarsi assoggettato alla direttiva ETS, e quindi obbligato ad aderire al Sistema comunitario di scambio di quote di emissione, oppure se è da considerarsi non assoggettabile alla direttiva ETS, e quindi non obbligato ad aderire a detto Sistema.

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ DI UN IMPIANTO ALLA DIRETTIVA ETS

Per gli impianti di cui stiamo qui trattando (quelli catalogabili sotto la voce “Altri impianti di combustione”) è **dirimente, ai fini dell'assoggettabilità alla direttiva ETS, la potenza termica nominale complessiva dell'impianto: se tale potenza** (potenza della singola unità tecnica esistente nell'impianto, o somma delle potenze di tutte le unità tecniche dell'impianto) **è maggiore di 20 MW l'impianto è soggetto alla direttiva, altrimenti no.**

Nel processo di individuazione della potenza termica nominale complessiva dell'impianto si deve far riferimento alle definizioni (di “gestore”, di “impianto” ecc.) riportate nelle fonti normative ufficiali (d.lgs 216/2006 e nuova direttiva ETS), tenendo conto che molte definizioni (es. “combustione”) sono state introdotte ex novo dalla nuova direttiva ETS.

Si tenga inoltre presente che molte definizioni normative ufficiali sono state interpretate e meglio precisate ed articolate nel documento di lavoro della Commissione Europea “**Guidance on Interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (escl. aviation activities)**”, pubblicato l'8 marzo 2010 e condiviso nella riunione del 18 marzo 2010 dal *Climate Change Committee*, il Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri che coadiuva la Commissione europea nell'applicazione della direttiva. La consultazione di tale documento di lavoro è vivamente raccomandata nel momento in cui si intende verificare se un determinato impianto è soggetto o meno alla direttiva ETS; esso è stato tenuto presente anche nell'estensione delle presenti “Indicazioni”.

ASPETTI SPECIFICI

La definizione di “Impianto”

La definizione di “Impianto” della nuova direttiva ETS e del d.lgs. 216/2006 è la medesima: *“Un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I (della direttiva, ndr) e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento”.*

Il documento di lavoro “**Guidance...**” sopra richiamato, raccomanda di assumere una definizione il più possibile ampia di impianto, in modo da non dover rifare da capo complessi iter autorizzativi nel caso di piccole modificazioni allo stesso. Il documento inoltre precisa meglio cosa si intende per “permanente”, e chiarisce che, ad esempio, i gruppi di emergenza o le centrali termiche per il riscaldamento degli uffici devono considerarsi, ai fini dell'ETS, parte integrale dell'impianto.

La definizione di “Combustione”

Dato che in passato si erano creati equivoci in materia, la nuova direttiva ETS precisa cosa deve intendersi per “combustione”: *“l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico.”*

Il documento di lavoro **“Guidance...”** sopra richiamato, sottolinea come la definizione di combustione, nonché l’elencazione (non esaustiva) di tipologie di impianti di combustione data nel punto 3 dell’Allegato I della direttiva (*“tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi postcombustione termici o catalitici”*) mirano essenzialmente ad una definizione massimamente onnicomprensiva di attività di combustione, specificando, ad esempio, che la gassificazione e la pirolisi sono senz’altro incluse. Nello stesso spirito la definizione di “combustibile”: *“qualsiasi materiale combustibile, solido, liquido o gassoso”*.

Il calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto

In passato anche questo aspetto aveva dato luogo a notevoli differenze interpretative, sia all’interno dei singoli Stati membri, che fra gli Stati membri e la Commissione europea. Per tale motivo nell’Allegato I della direttiva è stato introdotto un apposito punto, del seguente tenore:

“3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi postcombustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.”

Il documento di lavoro **“Guidance...”** sopra richiamato, dedica molto spazio a questo aspetto, specificando fra l’altro che il documento *“Enforcement priorities”*, approvato dal *Climate Change Committee* il 31 maggio 2006 allo scopo di permettere un’applicazione uniforme della direttiva in tutti gli Stati membri (v. sopra), deve considerarsi superato alla luce di quanto stabilito nel nuovo Allegato I.

Impianti esclusi

L’allegato I, punto 1, della direttiva specifica quali sono gli impianti da escludere dal sistema comunitario di scambio di quote di emissione:

“1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.”

Richiesta di informazioni

Per richiedere eventuali ulteriori informazioni le associazioni e gli operatori possono rivolgersi:

- al dr. Sebastiano Serra, coordinatore della Segreteria Tecnica del Comitato ETS:
Serra.Sebastiano@minambiente.it
- al dr. Mannino Bordet, componente del Consiglio direttivo del Comitato ETS:
mannino.bordet@sviluppoeconomico.gov.it